REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO TRANSITORIO

CONSIGLIO DEGLI STUDENTI	13.7.1999; 25.10.1999;
CONSIGLIO DELLE STRUTTURE SCIENTIFICHE	10.9.1999;
SENATO ACCADEMICO	21.10.1996; 19.11.1996; 11.4.2000; 14.6.2000; 20.11.2000;
	18.12.2000; 11.6.2001; 15.10.2001; 13.12.2005; 17.11.2009
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	25.10.1996; 23.2.2000; 29.3.2000; 30.4.2001; 25.9.2001;
	19.12.2005; 28.10.2009
DECRETO RETTORALE	157/AG dd. 20.2.1997; 444/AG dd. 8.6.2000; 604/AG dd.
	12.10.2000; 182/AG. Dd. 21.3.2001; 377/AG dd. 3.8.2001;
	528/AG dd. 12.11.2001; 246/2006 dd. 15.2.2006; 227/2010
	dd. 10.2.2010
UFFICIO COMPETENTE	Serv. Affari generali e rapporti con il SSN

Data ultimo aggiornamento: 10 febbraio 2010 a cura del Serv. Affari generali e rapporti con il SSN

INDICE

TITOLO 1 - PRINCIPI GE

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Fonti normative

Art. 3 - Competenze degli organi sulle fonti normative

Art. 4 - Pubblicazione

Art. 5 - Organizzazione ed attività

TITOLO 2 - ORGANI DI ATENEO

Art. 6 - Regolamenti elettorali Art. 7 - Incompatibilità istituzionali

Capo 1 - Rettore
Art. 8 - Elezione
Capo 2 - Pro Rettore
Art. 9 - Funzioni

Capo 3 - Senato Accademico

Art.10 - Elezioni

Capo 4 - Consiglio di Amministrazione

Art.11- Funzionamento

Capo 5 - Consiglio degli Studenti

Art.12- Insediamento Funzionamento

TITOLO 3 - STRUTTURE DELL'ATENEO

Art.14 - Strutture scientifiche/afferenze.

Capo 6 - Strutture scientifiche / Dipartimenti

Art.15 - Direttori di Dipartimento

Art.16- Consigli e Giunte di Dipartimento

Art.17 -	Dipartimenti Universitari clinici
<i>Capo 7 -</i>	Strutture scientifiche / Istituti
Art.18 -	Direttori d'Istituto e Consigli d'Istituto
Art.19-	Disattivazione degli Istituti
<i>Capo 8 -</i>	Consiglio delle Strutture Scientifiche
Art.20-	Istituzione e funzionamento.
Capo 9-	Strutture didattiche / Facoltà
Art. 21 -	Preside di Facoltà
Art. 22 -	Consiglio di Facoltà
Art. 23 -	Consigli dei corsi di studio
Art. 24 -	Scuole di Specializzazione e Corsi di perfezionamento
<i>Capo 10-</i>	Strutture di servizio
Art. 25 -	Centri di spesa autonomi
TITOLO 4 -	NORME COMUNI, TRANSITORIE E FINALI
Art. 26 -	Norme comuni, transitorie e finali
ALLEGATO 1-	Competenze degli organi sulle modifiche allo statuto e sui regolamenti in
	funzione dell'approvazione e dei pareri richiesti
ALLEGATO 2-	Competenze degli organi sui regolamenti elettorali in funzione dell'approvazione
	e dei pareri richiesti
ALLEGATO 3-	Elenco soggetti previsti da copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi,
	patrimoniale e professionale

TITOLO 1

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità.

Il presente Regolamento Generale di Ateneo, di seguito denominato "Regolamento", previsto dall'art. 5, 2° comma dello Statuto d'Autonomia, di seguito denominato "Statuto", dell'Università degli Studi di Trieste, di seguito denominata "Università", detta, in via transitoria, le norme generali di attuazione dello Statuto disciplinando l'organizzazione ed il funzionamento dell'Università.

Art. 2 - Fonti normative.

Nei limiti dei principi di autonomia costituzionalmente garantiti dall'art. 33 della Costituzione, specificati dalla L. 9.5.1989, n. 168, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle leggi dell'ordinamento universitario, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Università sono

disciplinati nell'ordine:

- A) dallo **Statuto**, che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Università con i soli limiti specifici delle leggi dell'ordinamento universitario;
 - B) dai seguenti Regolamenti Generali di Ateneo:
- b1) dal **Regolamento Generale di Ateneo**, che detta le norme generali di attuazione dello Statuto e quelle di organizzazione dell'Università;
- b2) dal **Regolamento Didattico di Ateneo**, che disciplina l'ordinamento degli studi, dei corsi e delle attività formative;
- b3) dal **Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità**, che disciplina la gestione, le relative procedure amministrative, finanziarie e contabili e le connesse responsabilità;
- b4) dal **Regolamento di Ateneo per le prestazioni in conto terzi**, che disciplina tutte le prestazioni effettuate a pagamento nell'interesse di terzi a seguito di contratti o convenzioni.
 - C) dal seguente Regolamento previsto dallo Statuto:
- c1) dal **Regolamento degli Studenti,** che disciplina le elezioni delle rappresentanze studentesche e le attività autogestite dagli studenti;
- D) dalle **norme di legge** che fanno espresso riferimento alle università **che non siano incompatibili con lo Statuto e con i Regolamenti di Ateneo** di cui al paragrafo B) del presente articolo:
- E) dai seguenti regolamenti richiamati nello Statuto od a cui lo Statuto fa espresso o implicito rinvio:
- e1) dal **Regolamento del Consiglio degli Studenti**, che disciplina il funzionamento dell'organo.
- e2) dai **Regolamenti di Dipartimento**, contenenti la disciplina delle modalità di funzionamento, nomina delle rappresentanze, loro consistenza numerica e numero legale nei Consigli di Dipartimento, nonchè sulla composizione e funzionamento della Giunta di Dipartimento.
- e3) dal **Regolamento per lo svolgimento dei concorsi per l'accesso alla dirigenza**, contenente le modalità generali.
- F) da **altri regolamenti richiesti dalle legge o comunque approvati dai competenti organi dell'Ateneo** nel rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti Generali di Ateneo ovvero ricomprese in norme di legge che operino espresso riferimento alle università che non risultino comunque incompatibili con lo Statuto stesso.

Fino all'entrata in vigore dei nuovi Regolamenti, continuano a valere i regolamenti vigenti.

Art. 3 - Competenze degli organi sulle fonti normative.

Come da tabella riassuntiva contenuta nell'Allegato 1, la competenza degli organi in funzione dell'approvazione delle modifiche allo Statuto e dei regolamenti nonchè sui pareri richiesti è così definita:

Le modifiche allo Statuto sono approvate, con la maggioranza pari ai due terzi degli aventi diritto al voto, dal Senato Accademico su parere conforme del Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere obbligatorio del Consiglio degli Studenti e del Consiglio delle Strutture Scientifiche. Le modifiche allo Statuto approvate sono emanate con Decreto del Rettore e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Sino all'insediamento del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nella nuova composizione, nonchè del Consiglio degli Studenti e del Consiglio delle Strutture Scientifiche, non possono essere approvate modifiche allo Statuto riguardanti la composizione degli organi e le loro rispettive competenze, anche in ordine a pareri che gli organi sono tenuti ad esprimere a termini di Statuto.

Il **Regolamento Generale di Ateneo** e le eventuali successive modifiche allo stesso sono approvati dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, sentito il Consiglio di Amministrazione. Il Regolamento Generale di Ateneo e le eventuali successive modifiche approvate sono emanati con Decreto del Rettore e pubblicati nel Bollettino Ufficiale del Ministero.

Nelle more dell'insediamento degli organi statutari nella nuova composizione, il Senato Accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, sentito il Consiglio di Amministrazione, approva un **Regolamento Generale di Ateneo transitorio** onde disciplinare le necessità di carattere generale connesse con l' attuazione dello Statuto nella prima fase.

Il **Regolamento Didattico di Ateneo** e le eventuali successive modifiche allo stesso sono approvati dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, sentite le Facoltà ed acquisito il parere obbligatorio del Consiglio degli Studenti. Il Regolamento Didattico di Ateneo e le eventuali successive modifiche approvate sono emanati con Decreto del Rettore e pubblicati nel Bollettino Ufficiale del Ministero.

In fase di prima applicazione dello Statuto, in attesa che sia approvato il Regolamento Didattico di Ateneo, rimangono in vigore, per quanto applicabili, le disposizioni sugli ordinamenti didattici contenute nello Statuto dell'Università degli Studi di Trieste, approvato con D.P.R. 31.10.1961, n. 1836

e successive modificazioni.

Nelle more dell'insediamento degli organi statutari nella nuova composizione, il Senato Accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, sentito il Consiglio di Amministrazione, può approvare un **Regolamento Didattico di Ateneo transitorio** sulla base dello Statuto di cui al comma precedente.

Il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità e le eventuali successive modifiche allo stesso sono approvati dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti, sentito il Consiglio degli Studenti ed il Consiglio delle Strutture Scientifiche ed acquisito il parere obbligatorio del Senato Accademico. Il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità e le eventuali successive modifiche approvate sono emanati con Decreto del Rettore e pubblicati nel Bollettino Ufficiale del Ministero.

Il Regolamento di Ateneo per le prestazioni in conto terzi e le eventuali successive modifiche allo stesso sono approvati dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti, sentito il parere del Senato Accademico e del Consiglio delle Strutture Scientifiche. Il Regolamento di Ateneo per le prestazioni in conto terzi e le eventuali successive modifiche approvate sono emanati con Decreto del Rettore e pubblicati nel Bollettino Ufficiale del Ministero.

Il **Regolamento degli Studenti** e le eventuali successive modifiche allo stesso sono approvati dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, sentito il parere obbligatorio del Consiglio degli Studenti. Il Regolamento degli Studenti e le eventuali successive modifiche approvate sono emanati con Decreto del Rettore.

Al fine di consentire l'insediamento del Consiglio degli Studenti, il Senato Accademico, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione, approva il **Regolamento degli Studenti transitorio** nel quale saranno disciplinate, in via transitoria, le elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi previsti dallo Statuto nella nuova composizione.

Il **Regolamento del Consiglio degli Studenti** e le eventuali successive modifiche allo stesso sono approvati dal Consiglio degli Studenti a maggioranza qualificata di almeno i due terzi degli aventi diritto al voto. Il Regolamento del Consiglio degli Studenti e le eventuali successive modifiche approvate sono emanati con Decreto del Rettore.

I **Regolamenti di Dipartimento** e le eventuali successive modifiche agli stessi sono approvati dai Consigli di Dipartimento sulla base delle direttive generali emanate dal Consiglio delle Strutture Scientifiche.

Il Regolamento per lo svolgimento dei concorsi per l'accesso alla dirigenza e le eventuali successive modifiche allo stesso sono approvati dal Consiglio di Amministrazione ed emanati con

Decreto del Rettore.

Gli altri regolamenti sono approvati dagli organi dell'Ateneo nel rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti di Ateneo ovvero ricomprese in norme di legge che operino espresso riferimento alle università che non risultino comunque incompatibili con lo Statuto stesso. Per la determinazione della competenza degli organi ai fini dell'approvazione e dei pareri da esprimere sugli altri regolamenti, in linea di principio viene adottato il criterio per materia. Detti regolamenti e le loro eventuali successive modifiche sono emanati con Decreto del Rettore.

Art. 4 - Pubblicazione.

Le modifiche allo Statuto sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Regolamento Generale di Ateneo, il Regolamento Didattico di Ateneo, il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità, il Regolamento di Ateneo per le prestazioni in conto terzi e le loro eventuali successive modifiche, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale del Ministero.

Alla pubblicazione delle modifiche allo Statuto, dei regolamenti di cui al comma precedente, nonchè di tutti gli altri regolamenti e loro eventuali successive modifiche, si procede con affissione di copia conforme dell'atto all'albo dell'Università per non meno di quindici giorni.

Al termine di ogni anno accademico il Direttore Amministrativo trasmetterà alle strutture universitarie un'edizione aggiornata dei regolamenti evidenziando le eventuali modifiche apportate.

Art. 5 - Organizzazione ed attività.

Nel conformare la propria organizzazione ed attività secondo criteri che assicurino l'efficienza delle strutture scientifiche, didattiche e di servizio attraverso idonei strumenti di programmazione nell'osservanza delle norme sullo stato giuridico del personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico-amministrativo e nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti, l'Università esercita, anche alla luce delle specifiche normative vigenti in materia, idonee forme di valutazione delle proprie attività istituzionali secondo le modalità definite nel presente regolamento.

I criteri per la valutazione della produttività della ricerca e della didattica sono approvati dal Senato Accademico. A tal fine il Senato Accademico, sentito il Consiglio delle Strutture Scientifiche e le Facoltà, definisce ed approva i criteri per la valutazione della produttività della ricerca e della didattica, stabilendone la validità in termini di durata anche ai fini di successive verifiche. I criteri adottati devono essere utilizzati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione in funzione della programmazione e della distribuzione delle risorse per la ricerca fra le aree scientifico-disciplinari e le strutture scientifiche, nonché della distribuzione delle risorse per la didattica fra le Facoltà, tenuto conto della produttività nel periodo precedente.

L'attività amministrativa dell'Università è organizzata esclusivamente in centri di spesa autonomi indicati nell'apposito elenco allegato allo Statuto, le cui tipologie funzionali sono definite dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. Fatte salve le specificità connesse alle diverse tipologie, a ciascun centro di spesa autonomo è preposto un direttore, responsabile della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, che esercita autonomi poteri di spesa ed organizza le risorse strumentali ed umane assegnate, il quale opera conformemente alle direttive generali del Consiglio di Amministrazione e in attuazione delle delibere dei rispettivi organi collegiali qualora istituiti.

L'Università prevede idonee forme di copertura dei rischi derivanti dall'esercizio delle attività di Ateneo che ingenerino forme di responsabilità civile verso terzi, patrimoniali (amministrative e civili) e professionali, con esclusione della responsabilità amministrativo-contabile per la quale è prevista una copertura assicurativa a vantaggio dell'ente. Tali forme di copertura assicurative riguardano tutti coloro che amministrano e dirigono l'Ateneo a vario titolo così come risulta dall'elenco allegato a questo Regolamento.

Circa i limiti, la copertura assicurativa non può estendersi a fatti e ad atti compiuti che concretino un'azione od omissione dolosa o colposa grave che cagioni un danno risarcibile nei confronti dell'Università. La copertura assicurativa non può inoltre essere estesa al danno ingiusto derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi concretantesi in un'azione od omissione che il responsabile abbia commesso con dolo o colpa grave nell'esercizio dell'attività amministrativo-contabile. In entrambi i casi, se la violazione sia derivata dall'esecuzione di deliberati di organi collegiali, i membri degli organi stessi che non abbiano fatto constare il proprio motivato dissenso sono parimenti responsabili in solido. Compete al Consiglio di Amministrazione, sentita la motivata relazione del Rettore, deliberare sui singoli casi.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 44 del Testo Unico approvato con Regio Decreto 30 ottobre 1933 n. 1611 l'Università può assumere a proprio carico le spese di difesa legale per l'assistenza dei dipendenti nei confronti dei quali sia stato aperto un procedimento di responsabilità penale e/o civile per fatto o atti compiuti nell'espletamento dei compiti d'ufficio.

La previsione di spesa relativa viene annualmente posta a carico del bilancio di previsione.

Compete al Consiglio di Amministrazione, sentita la motivata relazione del Rettore, deliberare sui singoli casi, tenuto conto dell'interesse diretto o indiretto che ciascun caso presenta per l'Università.

In tali ipotesi, l'Università, nei limiti di spesa annualmente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, assume direttamente a proprio carico le spese e competenze del difensore scelto dal dipendente o le rimborsa al dipendente, qualora già corrisposte. E' in ogni caso richiesto il parere di congruità del competente Ordine degli avvocati di cui all'art. 636, primo comma, c.p.c.

In caso di sentenza passata in giudicato che lo condanni per atti o fatti commessi con dolo o colpa grave, il dipendente non ha diritto ad alcun rimborso delle spese o competenze legali già corrisposte ed è tenuto a rimborsare all'Università le spese e competenze legali prese direttamente in carico ai sensi del comma 10.

Il Rettore, previo parere del Consiglio di Amministrazione, concorda con l'Avvocatura dello Stato le modalità e le condizioni per consentire ai dipendenti dell'Università che lo desiderino di avvalersi della difesa dell'Avvocatura dello Stato, nei casi previsti dal presente articolo.

TITOLO 2 ORGANI DI ATENEO

Art. 6 - Regolamenti elettorali

La competenza degli organi in funzione dell'approvazione e dei pareri richiesti sui regolamenti elettorali riguardanti l'insediamento ed il rinnovo degli organi dell'Università e delle rappresentanze in seno ai medesimi è elencata nella tabella riassuntiva contenuta nell'Allegato 2..

Art. 7 - Incompatibilità istituzionali

Fatta eccezione per il Rettore ed il Direttore Amministrativo, la carica di membro del Senato Accademico è in ogni caso incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione.

La carica di Preside è incompatibile con quella di Rettore, Presidente di corso di studio, Direttore di Struttura scientifica e membro del Consiglio di Amministrazione.

Capo 1 - Rettore

Art. 8 - Elezione

Il Rettore è eletto fra i professori ordinari e straordinari a tempo pieno dell'Università da un corpo elettorale composto da tutti i professori ordinari e straordinari e associati, da tutti i ricercatori; dai componenti del Consiglio degli Studenti; da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo computata nella misura del dieci per cento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori, individuata mediante apposito procedimento elettorale.

La convocazione del Collegio elettorale è effettuata dal Decano eccetto nel caso di anticipata cessazione del Rettore in carica, nel qual caso la convocazione del Collegio elettorale è effettuata dal Pro Rettore.

In via ordinaria le elezioni devono tenersi il sesto mese antecedente la scadenza del mandato del Rettore in carica. In caso di anticipata cessazione del Rettore in carica, gli adempimenti elettorali devono essere comunque espletati entro sessanta giorni dalla data di cessazione.

Ai fini della determinazione dell'elettorato attivo costituito dai componenti del Consiglio degli Studenti, si fa riferimento al mandato in corso in seno all'organo basato su atto formale di nomina, alla data dell'indizione delle elezioni del Rettore. Nei casi di situazioni di prorogatio per scadenza del mandato alla data dell'indizione delle elezioni del Rettore, hanno titolo a concorrere all'elezione del Rettore i componenti del Consiglio degli Studenti in prorogatio.

Ai fini della determinazione dell'elettorato attivo costituito da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, il computo nella misura del dieci per cento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori deve essere riferito alla situazione dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori risultante alla data del 1° novembre dell'anno accademico nel corso del quale avranno svolgimento le elezioni per il Rettore, comprendendo nel computo dei docenti e dei ricercatori suddetti i nuovi assunti e le unità trasferite da altra sede, nonché le unità risultanti in congedo ed aspettativa a tale data, con l'unica esclusione dei trasferiti ad altra sede o collocati in quiescenza a tutto il 31 ottobre dell'anno accademico precedente.

Tutto il personale tecnico-amministrativo è suddiviso in collegi elettorali.

Le modalità delle elezioni sono contenute nel Regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo che parteciperanno alle elezioni del Rettore, approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

Il Rettore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione si procederà dopo un intervallo di sette giorni dalla terza votazione con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. E' eletto - nel ballottaggio - il candidato che riporta il maggior numero di voti.

Il Rettore eletto viene nominato con decreto del Ministro.

Capo 2 - Pro Rettore

Art. 9 - Funzioni

Il Rettore nomina, con proprio decreto, un Pro Rettore vicario tra i professori ordinari e straordinari. Il Pro Rettore esercita altresì le funzioni del Rettore nel caso di sua anticipata cessazione, provvedendo ai conseguenti adempimenti elettorali, da espletare comunque entro sessanta giorni dalla data di cessazione.

Nel caso di anticipata cessazione del Rettore, il Pro Rettore, con proprio decreto, deve indire le elezioni per il rinnovo del Rettore fissando la data di svolgimento delle stesse entro il termine di sessanta giorni dalla data del decreto con cui è stato dichiarato cessato il Rettore precedente e sono state attribuite le relative funzioni al Pro Rettore. Con lo stesso decreto con cui indice le elezioni, il Pro Rettore convoca il corpo elettorale, in una data compresa fra il trentesimo ed il quindicesimo giorno antecedente la data delle elezioni, ai fini della costituzione del seggio elettorale e della designazione del Presidente del seggio. Con lo stesso decreto, il Pro Rettore indice le elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo partecipanti all'elezione del Rettore che devono tenersi almeno quaranta giorni prima della data fissata per le elezioni del Rettore secondo le modalità di cui all'art. 8.

Il Rettore eletto a seguito di elezioni anticipate viene nominato con decreto del Ministro. A detto decreto consegue la cessazione dalle funzioni del Pro Rettore nominato dal Rettore cessato. Il Pro Rettore cessato può essere rinominato con decreto del Rettore eletto.

Capo 3 - Senato Accademico

Art. 10 - Elezioni.

Ai fini dell'elezione di un rappresentante delle strutture scientifiche per ciascuna delle aree scientifiche individuate dallo Statuto, si applica la Tabella di corrispondenza fra i Settori Scientifico-disciplinari e le otto aree scientifiche individuate nello Statuto, che fa parte integrante del regolamento elettorale relativo. L'approvazione di tale Tabella di corrispondenza compete al Senato Accademico, sentito il parere del Consiglio delle Strutture Scientifiche.

L'elettorato attivo ai fini dell'elezione di cui al primo comma, composto da professori di prima e seconda fascia e ricercatori (confermati e non), viene suddiviso nelle aree scientifico-disciplinari previste in base al settore scientifico-disciplinare in cui è inquadrato il singolo elettore applicando la Tabella di corrispondenza fra i Settori e le Aree.

L'elettorato passivo ai fini dell'elezione di cui al primo comma è riservato ai professori di ruolo di prima e di seconda fascia nonché ai ricercatori di ruolo confermati e non.

L'elettorato passivo è suddiviso fra le aree in base all'inquadramento dei singoli professori di prima e di seconda fascia e dei ricercatori nei settori scientifico-disciplinari, applicando la Tabella di corrispondenza fra i Settori e le Aree.

Capo 4 - Consiglio di Amministrazione

Art.11 - Funzionamento.

Le funzioni di segretario dell'organo, con voto deliberativo, sono svolte dal Direttore Amministrativo.

Capo 5 - Consiglio degli Studenti

Art.12- Insediamento.

Dovendo essere disciplinate le modalità di elezione dei rappresentanti nel Consiglio degli Studenti nel Regolamento degli Studenti sul quale, ai sensi dell'art. 12.1 a) dello Statuto, il Consiglio degli Studenti esprime parere obbligatorio, onde consentire l'insediamento del Consiglio degli Studenti, il Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, approva il necessario adeguamento del vigente regolamento per l'elezione delle rappresentanze studentesche nel Senato Accademico, in Consiglio di Amministrazione, nel Comitato Universitario per lo Sport, nel Consiglio di Amministrazione dell'ERDISU e nei Consigli di Facoltà.

Successivamente al proprio insediamento, il Consiglio degli Studenti esprime il proprio parere obbligatorio sul Regolamento degli Studenti.

Art.13- Funzionamento.

Il Consiglio degli Studenti elegge il Presidente a maggioranza assoluta dei componenti nella prima votazione. In caso di mancata elezione si procederà dopo un intervallo di tre giorni dalla votazione con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. E' eletto - nel ballottaggio - il candidato che riporta il maggior numero di voti.

Il Segretario del Consiglio degli Studenti è designato dall'organo a maggioranza relativa.

Il Presidente ed il Segretario del Consiglio degli Studenti restano in carica per un biennio accademico.

Al Presidente del Consiglio degli Studenti compete la convocazione e la fissazione dell'ordine del giorno dei lavori dell'organo. Al Segretario compete la stesura dei verbali delle adunanze dell'organo che, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, se non approvati seduta stante, devono essere sottoposti all'approvazione dell'organo nella prima seduta utile successiva.

I pareri e le proposte emessi dal Consiglio degli Studenti a termini di Statuto nei confronti di altri organi assumono carattere deliberativo. L'atto che li contiene deve riportare in calce la firma del Presidente e del Segretario ed il riferimento all'adunanza dell'organo. I pareri e le proposte sono trasmessi, a cura del Segretario dell'organo agli organi ed agli uffici competenti.

I pareri sugli argomenti di cui all'art. 12, 1° comma dello Statuto che devono obbligatoriamente essere sottoposti al Consiglio degli Studenti si considerano acquisiti se non espressi entro venti giorni

dalla trasmissione della proposta al Consiglio degli Studenti intendendosi realizzata la trasmissione con l'effettiva ricezione degli atti contenenti i pareri richiesti da parte del Presidente o del Segretario dell'organo.

Per le riunioni dell'organo, l'Università garantisce al Consiglio degli Studenti il supporto logistico. Per le esigenze di segreteria, il Consiglio degli Studenti si avvale del competente ufficio dell'Amministrazione dell'Università.

Il Consiglio degli Studenti delibera il proprio regolamento interno, denominato "regolamento del Consiglio degli Studenti" a maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei presenti.

TITOLO 3 STRUTTURE DELL'ATENEO

Art.14 - Strutture scientifiche/afferenze.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, tutti i professori ed i ricercatori devono afferire ad un Dipartimento od, in via transitoria, ad un Istituto dell'università.

Sui casi irrisolti, sentiti i Dipartimenti ed Istituti interessati, delibera il Senato Accademico, sulla base dell'attività di ricerca dichiarata dal singolo professore e ricercatore, nonchè del settore scientifico-disciplinare in cui l'interessato risulta inquadrato.

La richiesta di afferenza ad una diversa struttura scientifica da parte del singolo professore e ricercatore, motivata con l'attività di ricerca, deve esseere accettata dalla struttura diversa, sentita la struttura di appartenenza. In caso di contenzioso, si applica il comma precedente.

Tutte le afferenze e loro successive modifiche devono essere comunicate all'Amministrazione universitaria a cura del Direttore della struttura cui l'interessato afferisce.

La mancata afferenza ad una struttura scientifica dell'università da parte del singolo professore e ricercatore preclude all'interessato la possibilità che vengano assunti da parte di alcun Direttore di struttura, comunque denominata, impegni di spesa su finanziamenti per l'attività di ricerca scientifica di cui il singolo professore o ricercatore sia titolare. L'interessato non può inoltre essere computato nella ripartizione di finanziamenti sul bilancio universitario nel cui ambito l'afferenza sia assunta quale criterio generale o parziale. Tale preclusione opera anche nei casi in cui la gestione amministrativo-

contabile risulti affidata, per conto di strutture scientifiche, a centri di servizio comunque denominati.

In tema di afferenza transitoria agli Istituti si applicano le disposizioni di cui all'art. 34 dello Statuto e quelle contenute nel presente regolamento che disciplinano il riassorbimento di dette strutture.

Capo 6 - Strutture scientifiche / Dipartimenti

Art.15 - Direttori di Dipartimento.

In attesa dell'entrata in vigore dei regolamenti di Dipartimento, nei casi in cui, alla data di entrata in vigore dello Statuto, non siano già state espletate le elezioni per il rinnovo dei Direttori di Dipartimento il cui mandato elettivo sia scaduto al termine dell'anno accademico 1995/96, i Consigli di Dipartimento devono provvedere al rinnovo dei Direttori scaduti sulla base dei regolamenti vigenti.

Art.16- Consigli e Giunte di Dipartimento

Entro sessanta giorni dall'insediamento, il Consiglio delle Strutture Scientifiche deve adottare specifiche direttive generali di Ateneo sulle modalità di funzionamento dei Consigli di Dipartimento, sulla nomina delle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo, degli iscitti ai corsi di dottorato ed alle scuole di specializzazione, degli studenti iscritti ai corsi di studio e loro consistenza numerica nei Consigli di Dipartimento stessi, nonchè sulla composizione e funzionamento della Giunta di Dipartimento in funzione dell'approvazione dei regolamenti di Dipartimento da parte dei Consigli di Dipartimento.

I Consigli di Dipartimento in carica continuano ad esercitare le proprie attribuzioni nella composizione risultante all'entrata in vigore dello Statuto sino all'insediamento nella nuova composizione integrata con le rappresentanze del personale tecnico-amministrativo, degli iscritti ai corsi di dottorato ed alle scuole di specializzazione e degli studenti iscritti ai corsi di studio, che dovrà avvenire entro e non oltre il 30 settembre 1997, in base alle modalità che saranno determinate nei regolamenti di Dipartimento di cui al comma precedente.

Le Giunte di Dipartimento in carica continuano ad esercitare le proprie attribuzioni nella

composizione risultante all'entrata in vigore dello Statuto sino all'insediamento dei Consigli di Dipartimento nella nuova composizione, in base alle modalità che saranno determinate nei regolamenti di Dipartimento di cui al comma precedente.

Art.17 - Dipartimenti Universitari clinici.

L'istituzione di Dipartimenti Universitari Clinici, nei quali l'assistenza sanitaria è attività istituzionale, inscindibilmente connessa con le attività di ricerca e di insegnamento, è approvata dal Senato Accademico, su proposta della Facoltà di Medicina e Chirurgia, sentito il parere obbligatorio del Consiglio di Amministrazione.

I Dipartimenti Universitari Clinici operano, per quanto attiene alla sola attività assistenziale, come previsto da protocolli d'intesa tra Università, Regione Friuli Venezia Giulia e/o eventuali altri Enti, stipulati a seguito dell' approvazione del Consiglio di Amministrazione, su proposta della Facoltà di Medicina e Chirurgia, sentito il parere obbligatorio del Senato Accademico.

Nell'ambito dei protocolli d'intesa di cui al comma precedente, i Dipartimenti Universitari Clinici o loro parti significative (Unità Cliniche Operative), conservando le caratteristiche universitarie, possono stabilire un'interazione funzionale a carattere permanente con strutture di altri Enti, aventi finalità in comune con quelle istituzionali dell'Ateneo, in particolare con quella assistenziale, attraverso la previsione di Dipartimenti misti. Tali interazioni funzionali sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dei Dipartimenti interessati, sentito il parere obbligatorio della Facoltà di Medicina e Chirurgia e del Senato Accademico.

Capo 7 - Strutture scientifiche / Istituti

Art.18 - Direttori d'Istituto e Consigli d'Istituto.

I Direttori d'Istituto, il cui mandato elettivo è scaduto al termine dell'anno accademico 1995/96, sono rinnovati nel rispetto delle disposizioni normative in vigore, restando in carica per il triennio accademico 1996/99 e comunque non oltre i termini stabiliti per il riassorbimento degli Istituti secondo

quanto previsto dall'art. 34 dello Statuto.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle rappresentanze dei ricercatori nei Consigli d'Istituto.

Art.19- Disattivazione degli Istituti

Gli Istituti per i quali, all'entrata in vigore dello Statuto, è in corso un processo di aggregazione dipartimentale sono disattivati secondo quanto previsto dall'art. 88 del D.P.R. 382/80.

Gli Istituti cui afferisce un numero di professori di ruolo e di ricercatori almeno pari a dodici unità, per i quali entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto non venga iniziata la procedura di cui all'art. 88 del D.P.R. 382/80 a seguito di processo di aggregazione dipartimentale, si trasformeranno entro i successivi due anni in Dipartimenti sulla base di un piano programmatico approvato dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio delle Strutture Scientifiche.

Entro tre anni dall'entrata in vigore dello Statuto gli Istituti cui afferiscono professori di ruolo e ricercatori con un numero inferiore a dodici unità, verranno disattivati e i membri relativi afferiranno a strutture dipartimentali già esistenti secondo criteri di affinità. In materia di afferenza troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 14 del presente regolamento.

Nell'ambito delle strutture dipartimentali a cui afferiscono, gli Istituti della Facoltà di Medicina e Chirurgia, per le loro specifiche finalità assistenziali, possono mantenere la loro connotazione strutturale quali Unità Cliniche operative.

Capo 8 - Consiglio delle Strutture Scientifiche

Art.20- Istituzione e funzionamento.

Con l'entrata in vigore dello Statuto il Rettore, con proprio decreto. provvede ad istituire e ad insediare il Consiglio delle Strutture Scientifiche. Col medesimo decreto viene approvato l'elenco delle

strutture scientifiche aventi titolo ad essere rappresentate nel Consiglio tramite i Direttori delle stesse. L'elenco viene aggiornato con successivi decreti rettorali al variare delle strutture scientifiche dell'Ateneo.

Fino alla disattivazione degli Istituti, i Direttori degli stessi fanno parte del Consiglio delle Strutture Scientifiche.

Non hanno titolo a fare parte del Consiglio delle Strutture Scientifiche i Direttori degli Istituti di cui è prevista la disattivazione per effetto dell'attivazione di Dipartimenti già istituiti.

Il Consiglio delle Strutture Scientifiche elegge il Presidente ed il Segretario a maggioranza relativa.

Il Presidente ed il Segretario del Consiglio delle Strutture Scientifiche restano in carica per un triennio accademico. Devono essere sostituiti anticipatamente qualora non abbiano più titolo a far parte del Consiglio delle Strutture Scientifiche in quanto cessati dalla carica di Direttore di struttura scientifica.

Al Presidente del Consiglio delle Strutture Scientifiche compete la convocazione e la fissazione dell'ordine del giorno dei lavori del Consiglio. Al Segretario compete la stesura dei verbali delle adunanze del collegio che, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, devono essere sottoposti all'approvazione del collegio nella prima seduta utile successiva.

I pareri e le proposte emessi dal Consiglio delle Strutture Scientifiche a termini di Statuto nei confronti di altri organi assumono carattere deliberativo. L'atto che li contiene deve riportare in calce la firma del Presidente e del Segretario, nonchè il riferimento all'adunanza del Consiglio con l'indicazione dei presenti. I pareri e le proposte sono trasmessi, a cura del Segretario dell'organo, agli organi ed agli uffici competenti.

Entro sessanta giorni dall'insediamento, il Consiglio delle Strutture Scientifiche deve adottare specifiche direttive generali di Ateneo sulle modalità di funzionamento dei Consigli di Dipartimento, sulla nomina delle rappresentanze (personale tecnico-amministrativo; iscritti ai corsi di dottorato ed alle scuole di specializzazione; studenti iscritti ai corsi di studio) e loro consistenza numerica nei Consigli di Dipartimento stessi, nonchè sulla composizione e funzionamento della Giunta di Dipartimento, in funzione dell'approvazione dei regolamenti di Dipartimento da parte dei Consigli di Dipartimento.

Entro il termine di cui al comma precedente, il Consiglio delle Strutture Scientifiche deve designare il rappresentante delle strutture scientifiche in Consiglio di Amministrazione che sarà insediato nell'organo in base alla nuova composizione statutaria unitamente agli altri membri elettivi.

Capo 9- Strutture didattiche / Facoltà

Art. 21 - Preside di Facoltà

La carica di Preside è incompatibile con quella di Rettore, Presidente di corso di studio, Direttore di Struttura scientifica e membro del Consiglio di Amministrazione.

Art. 22 - Consiglio di Facoltà

I Consigli di Facoltà in carica continuano ad esercitare le proprie attribuzioni nella composizione risultante all'entrata in vigore dello Statuto sino all'insediamento nella nuova composizione integrata con i ricercatori, con la rappresentanza degli studenti iscritti alla Facoltà nella misura di cinque per le Facoltà con non più di duemila iscritti e di sette per le Facoltà con più di duemila iscritti, integrata nel solo Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia da un rappresentante dei medici specialisti in formazione iscritti alle Scuole di specializzazione, e con una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo comunque non superiore a quella degli studenti.

Entro il 30 settembre 1997, i Consigli di Facoltà nella nuova composizione statutaria, devono deliberare la partecipazione di una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nei limiti previsti a Statuto. L'elettorato attivo e passivo ai fini della partecipazione di una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, è determinato dal Consiglio di Facoltà. In ogni caso non può essere computato nell'elettorato attivo e passivo il personale tecnico-amministrativo assegnato ai Dipartimenti, nonchè alle Biblioteche di Facoltà essendo assegnato quest'ultimo personale al Sistema Bibliotecario d'Ateneo.

Le procedure di convocazione e le norme di funzionamento del Consiglio di Facoltà saranno incluse nel presente regolamento sulla base di direttive generali di Ateneo adottate dal Senato Accademico nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 22 dello Statuto e delle vigenti norme di legge in materia, anche ai fini dell'eventuale approvazione del regolamento di Facoltà contenente le norme generali cui le Facoltà dovranno attenersi qualora i rispettivi Consigli adottino regolamenti di Facoltà.

Art. 23 - Consigli dei corsi di studio

Entro il 30 settembre 1997 i Consigli di Corso di laurea in carica, in quanto non più previsti dallo Statuto, sono sciolti. Contemporaneamente cessano dalla carica i Presidenti di Corso di laurea. Lo scioglimento opera anche nei casi in cui la Facoltà non abbia nel frattempo deliberato la costituzione dei Consigli di corso di studio.

I Presidenti dei Consigli di Corso di laurea, il cui mandato elettivo è scaduto al termine dell'anno accademico 1995/96, sono rinnovati e restano in carica comunque non oltre il termine stabilito per lo scioglimento dei Consigli di Corso di laurea secondo quanto previsto dal comma precedente.

Per ogni corso di studio i Consigli di Facoltà in carica possono deliberare entro il termine di cui al comma precedente, ed anche successivamente, la costituzione di un Consiglio di corso di studio con almeno tre professori di ruolo, secondo le prescrizioni di cui all'art. 24 dello Statuto.

La consistenza e le modalità di elezione delle rappresentanze nonchè la durata dei mandati dei Consigli dei corsi di studio sono stabiliti dal Consiglio di Facoltà nella delibera istitutiva o nell'eventuale regolamento di Facoltà adottato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 22 del presente regolamento.

Art. 24 - Scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento.

Entro il 30 giugno 1997 le Facoltà interessate propongono le scuole di specializzazione ed i corsi di perfezionamento post-lauream da istituire con decreto del Rettore per l'anno accademico 1997/98, previa delibera del Senato Accademico, acquisita la valutazione di compatibilità finanziaria da parte del Consiglio di Amministrazione.

Ai fini della costituzione dei Consigli delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento post-lauream, i Consigli delle Facoltà interessate approvano i regolamenti con cui sono definite le modalità di elezione di una rappresentanza degli iscritti nei Consigli di cui fanno parte di diritto tutti i titolari degli insegnamenti impartiti.

Con i regolamenti di cui al comma precedente, i Consigli delle Facoltà interessate definiscono le modalità di elezione e la durata in carica del Direttore della scuola di specializzazione e del corso di perfezionamento post-lauream, che deve essere eletto dal Consiglio della scuola o del corso fra i professori di ruolo che ne fanno parte.

Capo 10 - Strutture di servizio

Art. 25 - Centri di spesa autonomi.

L'attività amministrativa dell'Università è organizzata esclusivamente in centri di spesa autonomi le cui tipologie funzionali sono definite dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Oltre ai Dipartimenti, con l'entrata in vigore del presente regolamento risultano attivate le seguenti strutture di servizio quali centri di spesa autonomi:

- 1. Amministrazione centrale, strutturalmente articolata;
- 2. Centro interdipartimentale servizi Centro di Calcolo;
- 3. Centro interdipartimentale servizi polivalenti;
- 4. Servizio bibliotecario di Ateneo;
- 5. Centro servizi della Facoltà di Economia:
- 6. Centro servizi del Polo Goriziano;
- 7. Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori.

La gestione amministrativo-contabile degli Istituti, nelle more della loro disattivazione, entro novanta giorni dell'entrata in vigore del presente regolamento, è affidata, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, a centri di servizio quali centri di spesa autonomi.

TITOLO 4

NORME COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 26 - Norme comuni, transitorie e finali.

Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione in carica all'entrata in vigore dello

Statuto, continuano ad esercitare le rispettive attribuzioni fino all'insediamento nella loro composizione statutaria, che avverrà entro il 30 settembre 1997. Nelle more dell'insediamento nella nuova composizione, le rispettive attribuzioni che i predetti organi continuano ad esercitare sono quelle previste anteriormente all'entrata in vigore dello Statuto.

Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione in carica all'entrata in vigore dello Statuto adottano i regolamenti elettorali necessari all'insediamento degli organi nella loro composizione statutaria, nonchè gli altri adempimenti indispensabili per l'attuazione dello Statuto contemplati dal presente regolamento.

Il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione ed il Consiglio degli Studenti saranno insediati nella composizione statutaria in maniera contemporanea entro e non oltre il 30 settembre 1997.

Le previsioni dello Statuto in materia di non rieleggibilità relativamente alle cariche istituzionali per le quali ciò risulta espressamente previsto, vanno intese con riferimento alle situazioni di fatto esistenti all'entrata in vigore dello Statuto, non computando lo scorcio del periodo fino al primo rinnovo della carica.

Il presente regolamento, che ha funzione transitoria, viene approvato dal Senato Accademico in carica all'entrata in vigore dello Statuto, a maggioranza assoluta, sentito il Consiglio di Amministrazione, e trasmesso al Ministro ai sensi dell'art. 6, 9° comma della Legge 9.5.1989, n. 168. Decorso il termine previsto dal precitato articolo di legge, in assenza di rilievi, il presente regolamento sarà emanato dal Rettore ed inviato per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

ALLEGATO 1

MODIFICHE ALLO STATUTO E REGOLAMENTI

COMPETENZA DEGLI ORGANI NELLA NUOVA COMPOSIZIONE STATUTARIA IN FUNZIONE DELL'APPROVAZIONE E DEI PARERI RICHIESTI

STATUTO	APPROVAZIONE	PARERE	
		CONFORME	<i>OBBLIGATORIO</i>
Modifiche allo Statuto	Senato Accademico	Consiglio Amministrazione	Consiglio Studenti
	(magg. 2/3		Cons. Strutture Scientifiche

REGOLAMENTI	APPROVAZIONE	PARERE	
		OBBLIGATORIO	SENTITO
Generale di Ateneo	Senato Accademico		Consiglio Amministrazione
	(magg. assoluta)		
Generale di Ateneo	Senato Accademico		Consiglio Amministrazione
transitorio	(vecchia composizione)		(vecchia composizione)
	(magg. assoluta)		
Didattico di Ateneo	Senato Accademico	Consiglio Studenti	Facoltà
	(magg. assoluta)		
Didattico di Ateneo	Senato Accademico	Consiglio di	
transitorio	(vecchia composizione)		Amministrazione
	(magg. assoluta)		(vecchia composizione)
Amministrazione, finanza	Consiglio Amministrazione	Senato Accademico	Consiglio Studenti
e contabilità	e contabilità (magg. assoluta)		Cons. Strutture Scientifiche
di Ateneo per le	di Ateneo per le Consiglio Amministrazione		Senato Accademico
prestazioni in conto terzi			Cons. Strutture Scientifiche
Studenti Senato Accademico Consi		Consiglio Studenti	
	(magg. assoluta)		
del Consiglio degli Studenti Consiglio Studenti			
	(magg. 2/3)		
di Dipartimento	Consiglio di Dipartimento	Cons. Strutt. Scientifiche	
per lo svolgimento dei	per lo svolgimento dei Consiglio di		
concorsi per l'accesso alla	Amministrazione		
dirigenza			

ALLEGATO 2 REGOLAMENTI ELETTORALI

COMPETENZA DEGLI ORGANI NELLA NUOVA COMPOSIZIONE STATUTARIA IN FUNZIONE DELL'APPROVAZIONE E DEI PARERI RICHIESTI

ELEZIONI	APPROVAZIONE	PARERI
RETTORE	Senato Accademico	Consiglio di Amministrazione
SENATO ACCADEMICO	Senato Accademico	Consiglio delle Strutture
- 1 rappresentante delle strutture scientifiche		Scientifiche
per ciascuna delle 8 aree scientifiche a statuto		
- 4 rappresentanti degli studenti	Senato Accademico	Consiglio degli Studenti
	Senato Accademico (*)	Consiglio di Amministrazione (*)
	(vecchia composizione)	(vecchia composizione)
(*) fino all'insediamento del Consiglio degli S	tudenti	
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE		
- 2 rappresentanti professori prima fascia	Consiglio di Amministrazione	Senato Accademico
- 2 rappresentanti professori seconda fascia	Consiglio di Amministrazione	Senato Accademico
- 2 rappresentanti ricercatori	Consiglio di Amministrazione	Senato Accademico
- 3 rappresentanti personale tecnico-amm.vo	Consiglio di Amministrazione	
- 4 rappresentanti degli studenti	Senato Accademico	Consiglio degli Studenti
	Senato Accademico (*)	Consiglio di Amministrazione (*)
	(vecchia composizione)	(vecchia composizione)
(*) fino all'insediamento del Consiglio degli S		
CONSIGLIO DEGLI STUDENTI	(n.b.: le rappresentanze sono deri	vate da altri organi)
- 4 rappr. studenti Senato Accademico	Senato Accademico	Consiglio degli Studenti
- 4 rappr. studenti Consiglio di Amm.ne	Senato Accademico	Consiglio degli Studenti
- rappr. studenti Comitato Univ.Sport	Senato Accademico	Consiglio degli Studenti
- rappr. studenti Consiglio Amm.ne ERDISU	Senato Accademico	Consiglio degli Studenti
- rappr. studenti Consigli di Facoltà	Senato Accademico	Consiglio degli Studenti
	Senato Accademico (*)	Consiglio di Amministrazione (*)
	(vecchia composizione)	(vecchia composizione)
(*) fino all'insediamento del Consiglio degli S. CONSIGLIO DI FACOLTA'	tudenti	
- rappr. personale tecnico-amministrativo	Consiglio di Facoltà	
CONSIGLIO DELLA SCUOLA DI SPECI	ALIZZAZIONE E DEL CORSO D	I PERFEZIONAMENTO
- rappr. degli iscritti	Consiglio di Facoltà	
- Direttore della Scuola o del Corso	Consiglio di Facoltà	

ALLEGATO 3

ELENCO SOGGETTI PREVISTI DA COPERTURA ASSICURATIVA PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI, PATRIMONIALE E PROFESSIONALE

- Rettore (legale rappresentante)
- Pro-Rettore
- Direttore Amministrativo
- Amministratori (ovvero membri del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione)
- Collaboratori e Delegati del Rettore
- Presidi di Facoltà
- Direttori di Centri autonomi di spesa (ovvero Dipartimenti e Centri Servizi)
- Segretari di Centri autonomi di spesa
- Direttori di Divisione
- Capi Sezione
- Capi Ripartizione
- Ufficiale Rogante
- Economo di Ateneo
- Responsabile del Servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi
- Responsabili del trattamento dei dati personali ed amministratori di sistema ai sensi della normativa sulla privacy
- Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
- Responsabile del Nucleo di Valutazione
- Responsabili degli impianti tecnologici o servizi esistenti presso l'Università
- Responsabili Unici del procedimento (ai sensi della Legge Merloni)
- Direttori Lavori
- Responsabili per la sicurezza presso cantieri
- Progettisti interni
- Preposti alla sicurezza
- Responsabili dei procedimenti amministrativi ai sensi della L.241/90